

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 16 febbraio 2005, n. 3118. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Processo civile di durata non ragionevole. Prova del pregiudizio non patrimoniale subito. Necessità. Esclusione. Limiti. Giudizio di cui sia parte una società. Danno non patrimoniale dell'amministratore o del socio. Configurabilità. Esclusione. Riferibilità del danno unicamente alla società. Necessità.

1) In tema di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo, poiché l'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 stabilisce che la domanda può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva, è irrilevante la scadenza del termine di cui al successivo art. 6, il quale attribuisce a coloro che alla data della sua entrata in vigore avessero già presentato alla Corte europea per i diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 35 della relativa Convenzione, la mera facoltà, e non l'obbligo, di trasferire il procedimento davanti alla Corte d'appello, senza che il mancato esercizio di detta facoltà possa comportare la perdita del diritto di proporre la domanda di cui all'art. 4, che è subordinata soltanto alle condizioni da tale norma previste.

2) In tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, benché il danno non patrimoniale non possa ritenersi "in re ipsa", una volta accertata la violazione deve invece, di regola, considerarsi "in re ipsa" la prova del relativo pregiudizio, nel senso che detta violazione comporta nella normalità dei casi anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale; tale consequenzialità, tuttavia, proprio perché normale e non necessaria o automatica, può trovare nel singolo caso concreto una positiva smentita qualora risultino circostanze che dimostrino che quelle conseguenze non si sono verificate, come nel caso, esemplificativamente, di piena consapevolezza della parte della inammissibilità o infondatezza delle proprie istanze e comunque in tutti i casi in cui il protrarsi del giudizio risponde ad uno specifico interesse della parte stessa o è destinato a produrre conseguenze che detta parte percepisca a sé favorevoli.

3) In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno patrimoniale da riparare non è quello, da inadempimento o da illecito extracontrattuale, di cui si controverte nella causa antecedente, il cui soddisfacimento dipende unicamente dall'esito della causa e il cui ritardo pregiudizievole può essere fatto valere nella causa suddetta, né quello costituito dalle spese e dagli oneri sostenuti in detto procedimento per far valere il proprio diritto leso, ma unicamente lo specifico pregiudizio che sia derivato alla parte dal fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo ovvero non è stata ancora conseguita pur essendo trascorso un lasso di tempo ritenuto dalla legge irragionevole. 4) In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, allorquando nel giudizio durato eccessivamente agisca una società (nella specie, di persone), non rileva l'eventuale disagio psicologico del socio o dell'amministratore, giacché si tratta di soggetti diversi dalla parte, che è la società quale centro autonomo di imputazione di diritti e di doveri, e che è quindi la sola legittimata a far valere i disagi e turbamenti psicologici compatibili con l'assenza della fisicità.